

STATUTI

I. Nome, scopi e attività della società

Art. 1

- 1 Sotto la denominazione di “Società Svizzera della Sicurezza sul Lavoro” - abbreviata **SSSL** - è costituita una associazione conforme ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. La società è una società professionale dell’Associazione mantello per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (suissepro).

I membri della società hanno per scopo :

- 2 di promuovere la sicurezza e la prevenzione della salute in tutti i campi della vita, in particolare sui posti di lavoro.
- 3 di far progredire la formazione professionale reciproca attraverso lo scambio di conoscenze e di esperienze, come pure di salvaguardare gli interessi comuni e creare così le migliori condizioni possibili per realizzare i loro impegni.

Art. 2

La società persegue questi scopi e particolarmente

- 1 promuovendo il riconoscimento dell’operato degli specialisti della sicurezza sul lavoro, come pure la loro accettazione da parte del pubblico, dell’industria e dell’artigianato.
- 2 tenendo un registro degli ingegneri e degli esperti nell’ambito della sicurezza e delle persone di contatto per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (PECO).
- 3 elaborando e mantenendo un concetto omogeneo, il più vicino possibile alla pratica, per mezzo dei contatti con le autorità, gli assicuratori, gli organi di esecuzione definiti dalla LAINF, le organizzazioni patronali e sindacali, come pure tutte le altre istituzioni simili.
- 4 esercitando un’influenza sulle leggi, ordinanze, decisioni, regole, normative, ecc. come pure sulle relative commissioni, con proposte, mozioni, consigli, il tutto sulla base dell’esperienza scaturita dalla pratica.
- 5 promuovendo i programmi di formazione di base e continua proposti dalle organizzazioni esistenti.
- 6 dispensando, se necessario, ai propri membri il Sapere e il Potere vicini alla pratica.

- 7 trattando, in seno a gruppi di scambio d'esperienze o gruppi di lavoro, dei problemi specifici per la riduzione del rischio.
- 8 favorendo la collaborazione fra i gruppi di scambio d'esperienze regionali e specifici di un settore.
- 9 favorendo l'esecuzione di azioni comuni o sostenendo quelle proposte da terzi.
- 10 approfondendo sul lungo termine il concetto di sicurezza, promuovendo la formazione della sicurezza presso le scuole superiori, secondarie, tecniche e professionali, come pure l'elaborazione di piani di studio e di regolamenti per gli esami.
- 11 utilizzando tutti i mezzi d'informazione appropriati per informare il pubblico sui problemi, le opportunità, gli eventi particolari, ecc..

II. Qualità di membro

Art. 3

1. Possono far parte della società solo le persone fisiche che esercitano la funzione di specialista della sicurezza sul lavoro (ingegneri della sicurezza ed esperti nell'ambito della sicurezza), come pure i coordinatori di sicurezza.
Nel loro insieme, queste persone sono tutte designate come esperti di sicurezza.
2. Il comitato decide dell'ammissione dei nuovi membri.
3. Le personalità che hanno acquisito un certo merito, partecipando allo sviluppo e agli impegni della società, possono, su proposta del comitato, essere nominati membri d'onore.

Art. 4

La qualità di membro cessa, per la fine di un anno:

1. per dimissione volontaria alla fine dell'anno, osservando il termine di disdetta di 3 mesi.
2. per cambiamento di funzione definita all'articolo 3. I pensionati possono, se lo desiderano, restare membri, ma non sono più eleggibili in comitato.
3. per decisione del comitato, causa il mancato pagamento della quota annua.
4. per espulsione decretata a seguito della non osservanza degli statuti o per lesione degli interessi della società. L'espulsione è decretata dall'Assemblea generale su proposta del comitato ed è inattaccabile.

III. Finanze

Art. 5

- 1 Le risorse finanziarie della società provengono dai:

- a) contributi statutarî dei membri e le rendite dei capitali;
 - b) contributi straordinari della suissepro e
 - c) donazioni
- 2 La quota associativa viene proposta annualmente dal comitato all'assemblea generale per approvazione.
 - 3 La Società Svizzera della Sicurezza sul Lavoro prepara un bilancio e un preventivo (budget) annuo, in funzione delle sue attività.
 - 4 La SSSL versa un contributo alla cassa centrale della suissepro. E' pure autorizzata a chiedere dei contributi speciali alla suissepro.

Art. 6

La responsabilità finanziaria della Società Svizzera della Sicurezza sul Lavoro è legata unicamente all'ammontare della sua fortuna.

IV. Gli organi e le loro funzioni

Art. 7

Gli organi della società sono: l'Assemblea generale (AG), il Comitato, il Consiglio consultativo, il Direttore o la Direttrice e le Commissioni interne permanenti o i gruppi di lavoro specialmente costituiti per dei compiti ben mirati.

Art. 8

- 1 L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno su invito scritto del Comitato o se un quinto dei membri lo richiede.
- 2 La convocazione, comprendente l'ordine del giorno e tutti gli annessi necessari, deve pervenire ai membri almeno tre settimane prima della data prevista per l'AG.
- 3 Le decisioni all'Assemblea generale sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, fa stato il voto del Presidente.

Art. 9

- 1 L'Assemblea generale elegge per la durata di due anni i seguenti organi della società : il comitato – il presidente – i delegati alla suissepro – i revisori dei conti.
- 2 L'Assemblea generale approva : il rapporto annuale della società – il rapporto delle commissioni e dei gruppi di lavoro – i conti annui – il preventivo proposto dal comitato – i contributi annui dei membri – le attività proposte per l'anno seguente.
- 3 L'Assemblea generale decide : della nomina dei membri d'onore – della nomina di un presidente (di una presidente) d'onore – dell'espulsione di un membro – della modifica degli statuti.

Art. 10

- 1 Il comitato è composto dal presidente, dal vice-presidente, dai segretari provenienti dalle regioni linguistiche nazionali rappresentate, dal cassiere, dal segretario generale, come pure da membri aggiunti, il cui numero è fissato in funzione dei bisogni della società.
- 2 L'AG elegge il presidente e il comitato si costituisce da se. Le regioni linguistiche vengono adeguatamente rappresentate dal/la presidente e dai vicepresidenti.
- 3 Il presidente è membro d'ufficio della conferenza dei presidenti della Suissepro.

Art. 11

Il comitato :

- 1 porta a termine le mansioni decise dall'AG e quelle correnti della società che non sono di competenza dell'Assemblea generale.
- 2 nomina i membri ed i presidenti dei gruppi di lavoro all'interno della società.
- 3 propone all'Associazione svizzera di medicina, di igiene e di sicurezza sul lavoro i nomi dei membri che parteciperanno ai lavori delle commissioni interdisciplinari.
- 4 analizza e decide le domande d'ammissione nel registro degli specialisti MSSL e controlla la loro formazione continua, conformemente al regolamento sulla formazione continua.
- 5 si assicura, che durante i colloqui, le opinioni dei membri siano prese in considerazione.
- 6 prende le decisioni alla maggioranza dei voti. In caso di parità il presidente decide.
- 7 Nel rispetto del preventivo può avvalersi di un segretariato.

Art. 12

Il Consiglio consultativo:

- 1 consiglia il comitato nelle decisioni importanti e lo sostiene nell'applicazione di interessi e di attività che servono allo scopo della società.
- 2 s'impegna a convincere i responsabili del mondo politico, economico, scientifico e dell'amministrazione pubblica per motivi umanitari, economici e legali, dei vantaggi della sicurezza sul lavoro e della salute.
- 3 mira al riconoscimento delle attività di ingegneri della sicurezza, specialisti della sicurezza, incaricati e specialisti della sicurezza sul lavoro e della salute e che abbiano il sostegno necessario.

4 è composto da personalità del mondo politico, economico, scientifico e dell'amministrazione pubblica e da associazioni ed organizzazioni, che s'impegnano, in particolar modo, per il sostegno della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute o la collaborazione delle quali è necessaria in particolar modo per raggiungere gli obiettivi della società. Sono eletti dal comitato per quattro anni su proposta dei membri. Rielezioni sono possibili.

5 elegge un/una presidente del consiglio consultativo ed un rappresentante.

6 il/la presidente del consiglio consultativo ed il rappresentante possono partecipare alle riunioni del comitato.

Art. 13

La direzione:

1 per eseguire le operazioni quotidiane la società mantiene un segretariato.

2 la direzione del segretariato e la direzione della società spettano al direttore/alla direttrice/.

3 il direttore/la direttrice viene nominato/a dal/dalla presidente su decisione del comitato.

4 il direttore/la direttrice partecipa alle riunioni del comitato con funzione consultiva.

V. Modifica degli statuti e dissoluzione della società

Art. 14

La modifica degli statuti necessita la maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) dei membri presenti all'AG. Le proposte di modifica devono essere portate all'ordine del giorno.

Art. 15

In caso di scioglimento della SSSL, per la quale è chiesta la maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) dei membri presenti ad un'AG, gli eventuali averi della società vengono trasferiti all'Associazione mantello delle società per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (suissepro), con il mandato di utilizzarli secondo gli articoli 1 e 2 dei presenti statuti. Il Comitato in funzione è incaricato della liquidazione.

VI. *Entrata in vigore*

Art. 16

I presenti statuti sostituiscono i precedenti datati 29 marzo 2000 ed entrano in vigore con l'approvazione dell'AG della SSSL del 23 marzo 2016.

Il Segretario:

Dott. Bruno Albrecht

Il Presidente:

Martin Häfliger